

STATUTO

ARTICOLO 1

É costituita l'associazione denominata: "Associazione Culturale Communication's Wave", più brevemente appellabile: "A.C.C.W.", con sede in Roma, via S. Lo Bianco n° 3 - c.a.p.00188.
L'associazione non ha fini di lucro e avrà durata a tempo indeterminato.

ARTICOLO 2

L'Associazione ha lo scopo di promuovere attività di carattere sociale, culturale e artistico.

Al centro dell'attività dell'Associazione si pongono lo studio, il dibattito, le iniziative editoriali, la formazione e l'aggiornamento culturale nei settori artistico, sociale e del tempo libero. I soci potranno anche fruire di attività ricreative e di servizi organizzati per favorire la maggiore conoscenza ed integrazione sociale.

L'Associazione si propone inoltre come struttura di servizi per associazioni, categorie e centri che perseguono finalità che coincidano, anche parzialmente, con gli scopi dell'Associazione.

A titolo esemplificativo e non tassativo, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- **attività culturali** quali tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre, proiezioni di film e documentari culturali o comunque di interesse per i soci;
- **iniziative ricreative** quali teatro e intrattenimenti musicali sia da parte dei soci che di compagnie e complessi esterni, intrattenimenti per anziani, per bambini e ricreativi in genere, pranzi sociali ecc.;
- **attività associative** quali incontri, manifestazioni fra i soci in occasione di festività, ricorrenze e altre.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi, nonché partecipare ad altri Enti con scopi sociali e/o umanitari.

ARTICOLO 3

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dall'apporto dei soci fondatori, dalle quote associative dei soci ordinari e da eventuali donazioni che dovessero pervenire all'Associazione stessa.

ARTICOLO 4

Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia. I soci si distinguono in:

- **SOCI FONDATORI** e cioè coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione, nonché quelli nominati dall'assemblea dei soci fondatori.
- **SOCI ORDINARI** e cioè coloro che aderiscono all'Associazione versando la quota d'iscrizione e la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

La qualità di socio comporta la possibilità di frequenza all'Associazione ed alle manifestazioni dalla stessa organizzate.

ARTICOLO 5

L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati o dietro presentazione di un altro socio. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio direttivo.

ARTICOLO 6

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi: per dimissioni da comunicarsi per iscritto; per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione; per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo o per accertati motivi di incompatibilità nonché per avere contravvenuto a norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità.

ARTICOLO 7

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

ARTICOLO 8

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea i soci fondatori con voto deliberativo e i soci ordinari con voto consultivo. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'Assemblea può inoltre essere convocata, tanto in sede ordinaria che straordinaria: per decisione del Consiglio Direttivo; su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno due soci fondatori.

ARTICOLO 9

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno quindici giorni, mediante invito indirizzato ai soci, a cura del Presidente, nel modo che egli riterrà più opportuno.

ARTICOLO 10

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, purché almeno i soci fondatori siano stati avvertiti in tempo utile a mezzo lettera raccomandata A.R. della convocazione assembleare.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto, esclusivamente ad altro socio. È vietato il cumulo delle deleghe superiore a tre.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza, da persona designata dall'Assemblea. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti da un segretario nominato fra i presenti dal Presidente dell'Assemblea.

ARTICOLO 11

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. Il Presidente dell'Assemblea può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori tra i presenti.

ARTICOLO 12

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- In sede ordinaria:

discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo; eleggere i membri del Consiglio Direttivo ed il Presidente dell'Associazione; deliberare sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di competenza.

- In sede straordinaria:

deliberare lo scioglimento dell'Associazione; deliberare sulle proposte di modifica dello statuto; deliberare sul trasferimento della sede sociale.

ARTICOLO 13

Il Consiglio Direttivo ha il compito di deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso; predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea, secondo le proposte della Presidenza; dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente; deliberare sull'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

ARTICOLO 14

Il Consiglio Direttivo è formato da tre a quattro membri nominati dall'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea stessa designa il Presidente ed il Vicepresidente fra i consiglieri nominati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e può essere rinnovato in qualsiasi momento o per revoca deliberata dall'Assemblea ordinaria e straordinaria o per dimissioni dello stesso.

I membri del Consiglio Direttivo non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese sostenute.

ARTICOLO 15

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono due consiglieri.

ARTICOLO 16

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento delle attività sociali e dura in carica tre anni, tacitamente rinnovabili salvo il disposto agli articoli precedenti.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Egli può, con la sola sua firma, aprire conti correnti bancari e postali, operare su di essi, incassare somme di qualsiasi importo, rilasciare quietanze liberatorie con esonero per le casse pagatrici di ogni responsabilità, conferire procura per la rappresentanza legale e sottoscrivere contratti. Il Presidente può delegare ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

ARTICOLO 17

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L'amministrazione e la tenuta dei libri sociali è affidata al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 18

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'Ordinamento Giuridico Italiano.

Roma 1 marzo 2005

Letto, approvato e sottoscritto dai soci fondatori che si firmano in calce